

È quanto emerge da un parere del ministero della giustizia

# Srl semplificata, lo statuto con clausole derogatorie

DI CINZIA DE STEFANIS

**S**i alla possibilità di inserire clausole derogatorie nel modello ministeriale standard di atto costitutivo delle società a responsabilità limitata semplificata. Modulando l'atto costitutivo e lo statuto standard delle srl semplificate secondo le esigenze proprie dell'attività imprenditoriale che si intende svolgere. Questo è quanto emerge dal parere (prot. n. 43644 del 10 dicembre 2012) del ministero della giustizia, contenuto nella circolare 2 gennaio 2013 n. 3657 del ministero dello sviluppo economico, inviata a tutti gli uffici del registro delle imprese presso le camere di commercio. Con questa circolare il ministero dello sviluppo economico torna indietro a quanto precedentemente affermato (no alla derogabilità del modello standard), recependo il parere fornito dai tecnici della giustizia. In pratica, secondo i tecnici di prassi della giustizia, la disposizione normativa contenuta nel secondo comma dell'art. 2463-bis c.c. («l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard...») non può «essere letta come norma limitativa dell'autonomia negoziale delle parti» in quanto «appare del tutto incongruo ritenere che la norma primaria abbia voluto ... limitare l'autonomia negoziale rimettendo ad una normativa regolamentare l'individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento della società».

La finalità dell'art. 2463-bis del c.c. è quella di favorire l'accesso dei giovani alla costituzione delle società di capitali, nonché quello di agevolare la fase della costituzione mediante l'utilizzazione di un modello predefinito (ma perciò non inderogabile) di atto costitutivo e statuto, idoneo a garantire la gratuità della prestazione professionale del notaio. Del tutto irragionevole sarebbe, dunque, ritenere che agli under 35 possa essere limitata la possibilità di inserire clausole derogatorie nel modello tipizzato.

Precludendo la facoltà così ai giovani, di ricorrere a tale tipologie societaria e in aperto conflitto con le finalità primarie del sistema normativo.

Anche l'argomento che fa leva sull'esenzione degli oneri notarili (articolo 3, comma 3 del decreto legge n. 1/2012) appare rilevante, in quanto ritenere che «la gratuità della prestazione professionale si determini (e sia perciò esigibile) allorché l'attività del notaio rogante si limiti all'adozione del modello ministeriale, non può portare, di necessità, a una lettura dell'intera disposizione nel senso di considerare intangibile il medesimo modello di atto costitutivo e statuto». Certamente, affermano i tecnici di prassi il modello standard ha la finalità di garantire l'esenzione dal pagamento degli oneri notarili. Ma la gratuità della prestazione professionale non vieta agli interessati a «investire il professionista del compito di modulare il negozio secondo le esigenze proprie dell'attività di impresa che si intende svolgere» adottando la formula del modello societario semplificato.

